



COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2009

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento - Finalità

Il presente regolamento disciplina, nel quadro dei principi stabiliti dalla Legge e dallo Statuto, il funzionamento del Consiglio Comunale.

Per le situazioni non disciplinate il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente, a maggioranza dei presenti, fissa i criteri e le regole da seguire nel caso specifico.

Art. 2 - Durata in carica del Consiglio

Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti. Delibera su altri oggetti dopo il completamento delle operazioni di convalida di tutti i Consiglieri, ad eccezione di atti urgenti ed improrogabili.

Art. 3 - Luogo dell'adunanza

Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella Sala Consiliare del Comune, salvo diversa motivata determinazione del Sindaco.

Art. 4 - Presidenza delle adunanze

La presidenza delle sedute del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicesindaco, ancorchè estraneo al Consiglio.

Art. 5 - Compiti del Presidente

Il Sindaco, nella qualità di Presidente, rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

Provvede alla predisposizione dell'ordine del giorno e convoca il Consiglio.

Provvede al regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e regola il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento.

Art. 6 - Gruppi Consiliari

Tutti i Consiglieri Comunali devono, di norma, appartenere ad un Gruppo Consiliare.

Successivamente alla prima seduta, ogni Consigliere, direttamente o congiuntamente agli altri Consiglieri aderenti allo stesso Gruppo, è tenuto ad indicare al Segretario del Comune a quale Gruppo intende appartenere.

I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma costituiscono un unico gruppo misto.

Art. 7 - Organizzazione dei Gruppi Consiliari

Ciascun gruppo, prima dell'inizio della seconda seduta, comunica per iscritto al Segretario Comunale il nome del Consigliere che assume le funzioni di Capogruppo, nonché del Consigliere al quale affidare, in caso di assenza o impedimento del Capogruppo medesimo, l'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento, dallo Statuto o dalla Legge.

In caso di mancata designazione il Capogruppo viene identificato nel candidato Sindaco non eletto ovvero nel Consigliere che per ogni lista abbia riportato il maggior numero di voti individuali.

Della nomina del Capogruppo, di ogni relativo mutamento, così come di ogni variazione nella composizione del Gruppo Consiliare viene data comunicazione al Segretario Comunale.

Art. 8 - Entità minima per ciascun Gruppo Consiliare

Per la costituzione di un Gruppo Consiliare occorre un numero minimo di due Consiglieri.

Il Gruppo Consiliare può essere formato anche da un solo Consigliere qualora sia l'unico rappresentante eletto di una determinata lista.

Art. 9 - Costituzione di nuovi Gruppi Consiliari

Durante il mandato del Consiglio Comunale possono costituirsi o scindersi i Gruppi Consiliari secondo le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 10 - Locali, attrezzature e altre forme di collaborazione ai Gruppi Consiliari

Nei giorni immediatamente antecedenti alle sedute del Consiglio Comunale i Gruppi Consiliari, previa richiesta del Capogruppo, possono riunirsi presso una sala riunioni comunale e avvalersi degli uffici comunali per redigere relazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in orario d'ufficio.

Art. 11 - Conferenza dei Capigruppo

Con compiti istruttori e consultivi, tra le Commissioni Consiliari, è istituita di diritto la conferenza dei Capigruppo, composta dai Capigruppo e dal Sindaco che la presiede.

E' convocata dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di un Capogruppo.

A detta Commissione possono partecipare con diritto di parola gli Assessori. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Comunale o da un funzionario delegato.

Art. 12 - Nomina e revoca dei rappresentanti

Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza nei termini di legge.

Le nomine e le designazioni, riservate al Consiglio Comunale dalla legge, di soggetti estranei al Consiglio, nei casi in cui è richiesta specifica professionalità, devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno due giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco non possono essere nominati rappresentanti del Comune. I rappresentanti del Comune possono essere revocati dalla stessa autorità che li ha nominati, per gravi motivi documentati e regolarmente contestati o per mancanza di conformità all'indirizzo politico del Consiglio Comunale, ed inoltre può esserne dichiarata la decadenza qualora essi non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organismo presso cui sono eletti, ove ciò non contrasti con quanto previsto dalla legge e dai rispettivi statuti.

Art. 13 - Designazione e funzione degli scrutatori

Nella prima riunione utile dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale, su proposta dei Gruppi Consiliari, individua n. 3 scrutatori effettivi (n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza) e n. 2 supplenti (n. 1 di maggioranza e n. 1 di minoranza), con funzioni permanenti per tutta la durata del mandato.

Ad essi compete vigilare sulla regolarità delle operazioni di voto e lo scrutinio delle schede nelle votazioni a scrutinio segreto.

TITOLO II CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 - Convocazione dei Consiglieri

La convocazione dei Consiglieri è disposta in forma scritta dal Sindaco. Può essere ordinaria, straordinaria se richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri in carica, urgente.

La richiesta di convocazione straordinaria deve riguardare una materia espressamente devoluta dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio. Detta convocazione deve essere disposta dal Sindaco entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

Nel caso di convocazione urgente, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, la votazione delle deliberazioni previste per tale seduta può essere rinviata al giorno successivo.

Art. 15 - Termini per la consegna degli avvisi di convocazione

L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri:

- a) almeno cinque giorni prima dell'adunanza quando il Consiglio sia convocato in via ordinaria o quando sia convocato in via straordinaria;
- b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza quando il Consiglio sia convocato in via d'urgenza.

La consegna deve risultare da dichiarazione scritta del messo comunale o da ricevuta postale o da ricevuta di invio tramite fax. In caso di impossibilità di consegna da parte del messo, dovuta all'assenza del Consigliere, di familiari o per mancata indicazione di altro recapito, copia dell'ordine del giorno sarà depositata presso il domicilio del Consigliere con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

Al fine di ridurre l'utilizzo della carta ed i costi di notificazione le comunicazioni e le notificazioni si ritengono validamente compiute a mezzo posta elettronica preferibilmente certificata, all'indirizzo elettronico comunicato dai consiglieri.

I numeri di fax e gli indirizzi elettronici cui validamente notificare l'avviso di convocazione ed ogni altra utile notizia sono comunicati tempestivamente dai Consiglieri Comunali al Segretario Comunale, durante la prima seduta consiliare ovvero successivamente e della comunicazione viene redatto verbale acquisito agli atti del Comune.

I Consiglieri residenti fuori Comune potranno indicare un domicilio nell'ambito del territorio comunale. Ove tale indicazione non venisse data, la consegna sarà effettuata a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., e per il termine farà fede la data del timbro postale, ovvero mediante fax o posta elettronica preferibilmente certificata.

Art. 16 - Contenuto degli avvisi di convocazione

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
- b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria, straordinaria, ovvero di urgente convocazione;
- c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
- d) la firma del Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
- e) la data dell'avviso;
- f) l'eventuale indicazione degli oggetti che devono essere trattati in seduta segreta.

Art. 17 - Ordine del giorno

L'elenco degli oggetti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco.

L'elenco degli oggetti da trattare segue, di norma, un ordine di precedenza stabilito come segue:

- a) oggetti richiesti dall'autorità governativa;
- b) oggetti proposti dal Sindaco;
- c) oggetti proposti dai Consiglieri secondo l'ordine di presentazione.

Il Consiglio Comunale non può deliberare su oggetti che non siano stati inclusi nell'ordine del giorno, ad eccezione del caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi oggetti.

Gli oggetti inclusi nell'ordine del giorno possono essere anticipati, rinviati, ritirati o precisati su proposta del Sindaco, previa deliberazione a maggioranza semplice dei votanti.

La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa, e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione dei problemi che debbono essere trattati.

Il Sindaco può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno, purché tali integrazioni siano notificate ai Consiglieri e pubblicate all'Albo almeno 24 ore prima del Consiglio.

Copia dell'ordine del giorno viene pubblicata all'albo preorio, sul sito internet del Comune, nelle bacheche, nei bar, ecc..

Art. 18 - Seconda convocazione e continuazione di seduta

E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione. Lo stesso avviso di convocazione potrà prevedere la data della prima e seconda convocazione.

Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quella di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma.

L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

TITOLO III ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE

Art. 19 - Iniziativa e deposito dei documenti

L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai singoli Assessori nonché ai singoli Consiglieri.

Le proposte avanzate dai singoli Consiglieri, le quali devono comunque rientrare nella competenza del Consiglio Comunale ed essere corredate da idonea documentazione, devono essere presentate per iscritto al Sindaco che le inserisce nell'ordine di trattazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Le proposte all'ordine del giorno ed i relativi documenti sono depositati presso la Segreteria del Comune in visione ai Consiglieri in orario di ufficio a decorrere dal giorno successivo a quello di trasmissione dell'avviso di convocazione.

Art. 20 - Numero legale per la validità delle sedute

Per la validità delle riunioni del Consiglio Comunale è necessaria, di regola, la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri assegnati comprendendo tra questi anche il Sindaco.

Dopo una prima seduta resa nulla per mancanza del numero legale, per la validità della seduta successiva, di seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati oltre al Sindaco. L'arrotondamento viene fatto per difetto e quindi il numero è pari a cinque.

Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza i Consiglieri che, presenti all'appello, si allontanano dall'aula.

Art. 21 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, devono essere esclusi i Consiglieri che prima della votazione dichiarino di non partecipare al voto.

Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità, il Consiglio procede al ballottaggio tra i candidati con pari numero di voti. In caso di nuova parità è eletto il più anziano di età.

TITOLO IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 22 - Prima seduta

La prima seduta dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neo eletto, entro il termine previsto dalla legge. È presieduta dal Sindaco stesso.

Nella prima adunanza si procede innanzitutto alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco neoeletto. Successivamente alla sua convalida il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

La seduta è pubblica e ad essa possono partecipare anche i consiglieri per i quali si discutono le cause ostative alla convalida.

Per la convalida degli eletti si procede con votazione palese.

L'ordine del giorno deve prevedere anche la comunicazione della composizione della Giunta e la nomina della Commissione Elettorale. In tale seduta è facoltà del Sindaco inserire all'ordine del giorno anche l'esame delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 23 - Definizioni delle linee programmatiche

Il Sindaco, entro il termine di 60 giorni dall'insediamento, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

Il documento programmatico deve essere depositato a disposizione dei Consiglieri Comunali presso la Segreteria del Comune contestualmente alla convocazione del Consiglio Comunale.

Dopo l'illustrazione del documento da parte del Sindaco i Consiglieri Comunali possono intervenire per richiedere chiarimenti o esprimere valutazioni sulla proposta.

Art. 24 - Svolgimento seduta – sospensione

Dopo l'appello dei presenti e la verifica del numero legale, il Sindaco, o chi presiede in sua vece il Consiglio, dichiara aperta la seduta, la quale inizia, di norma, con la lettura dei verbali delle deliberazioni della seduta precedente, limitatamente all'oggetto, e la loro successiva approvazione.

Qualora sul contenuto del verbale non ci sia accordo, i Consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica relativamente ai loro interventi con le modalità di cui all'art. 51.

Dopo di che si procede all'esame degli oggetti inseriti all'ordine del giorno seguendo la cadenza con cui essi sono iscritti nell'elenco, salvo diverso ordine approvato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Sindaco, o chi presiede in sua vece il Consiglio, se del caso, in apertura di seduta può riferire su fatti o notizie che possano interessare il Consiglio.

Il Sindaco, o chi presiede in sua vece il Consiglio, può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità la sospensione della seduta.

Il Consiglio Comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei Gruppi Consiliari o di uno o più Consiglieri.

In entrambi i casi deve essere prevista l'ora di ripresa dei lavori che deve avvenire nel corso della stessa seduta.

Art. 25 - Rinvio della seduta

Se all'ora fissata dall'avviso di convocazione non sia stato raggiunto il numero legale, il Sindaco, o chi presiede in sua vece il Consiglio, trascorsi 30 minuti, rinvia la seduta ad altro giorno in seconda convocazione dandone comunicazione tempestiva ai Consiglieri.

Può essere deliberato dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, il rinvio della seduta ad altro giorno. In tal caso deve essere data comunicazione tempestiva a tutti i Consiglieri assenti.

Art. 26 - Modalità delle discussioni

Il Sindaco, o chi presiede in sua vece il Consiglio, pone in discussione i diversi argomenti secondo la progressione con la quale sono elencati nell'ordine del giorno, consentendo l'esposizione da parte dei relatori interessati.

Il Sindaco, o chi presiede in sua vece il Consiglio, apre successivamente la discussione generale concedendo la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.

Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

E' facoltà del Sindaco, o di chi presiede in sua vece il Consiglio, impedire interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del Consiglio.

Il Sindaco, o chi presiede in sua vece il Consiglio, dichiara la chiusura della discussione quando il dibattito si è esaurito.

Quando la discussione è dichiarata chiusa, il Sindaco, o chi presiede in sua vece il Consiglio, concessa la parola al relatore per le conclusioni finali e a coloro che esprimono la dichiarazione di voto, dispone la messa in votazione della proposta e ne proclama l'esito.

Art. 27 - Interventi dei Consiglieri

I Consiglieri parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio.

Debbono esprimersi in modo corretto e conveniente e attenersi all'oggetto in discussione mantenendo l'intervento nei limiti di tempo strettamente necessari in relazione all'argomento. Il Consiglio Comunale può preventivamente stabilire i tempi concessi a ciascun Consigliere o Gruppo per i propri interventi.

Art. 28 - Presentazione di emendamenti

Ogni Consigliere ha facoltà di presentare emendamenti sulle proposte all'ordine del giorno, subito dopo l'illustrazione della proposta stessa.

Secondo la discrezionale valutazione del Sindaco, o di chi presiede in sua vece il Consiglio, si può procedere alla votazione degli emendamenti nell'ordine di presentazione e poi a quella della proposta, ovvero alla votazione della proposta emendata.

Art. 29 - Richiesta di intervento per fatto personale

Quando un Consigliere ritenga di essere stato offeso o che gli siano state attribuite opinioni o dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse, può chiedere la parola per fatto personale e precisare la propria posizione in merito.

Art. 30 - Mozione d'ordine

La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli affari o alla votazione.

Può essere presentata da ciascun Consigliere.

Sulla sua ammissibilità si pronuncia il Sindaco, o chi presiede in sua vece il Consiglio, sentito il Segretario Comunale ed eventualmente i Capigruppo.

TITOLO V COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 31 - Comunicazioni e commemorazioni

Il Sindaco, o chi presiede in sua vece il Consiglio, può dare nel corso della seduta comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, che non danno luogo a discussione o a votazione.

Prima dell'inizio della seduta ogni Consigliere può chiedere al Sindaco, o a chi presiede in sua vece il Consiglio, la parola per la commemorazione di eventi di particolare rilievo e significato.

Art. 32 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni

I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita o aspetti socioeconomici e culturali della collettività.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non danno luogo alla convocazione straordinaria del Consiglio.

Art. 33 - Interrogazioni

L'interrogazione consiste in una richiesta da evadere o in forma scritta o in Consiglio Comunale tendente ad appurare la veridicità di una data circostanza, l'ufficialità ovvero la conoscenza da parte del Sindaco e della Giunta Comunale di un fatto, l'esattezza di tali circostanze, e se la Giunta o il Sindaco intendano adottare o abbiano già adottato, al riguardo appropriate determinazioni.

Le interrogazioni indirizzate al Sindaco sono presentate per iscritto al protocollo del Comune. Esse sono poste, secondo la data di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile e non ancora indetta, quando è richiesta risposta in Consiglio.

Il Sindaco, o chi presiede in sua vece il Consiglio, invita il consigliere che ha presentato l'interrogazione ad illustrarla, nel rispetto dell'ordine di trattazione previsto dall'avviso di convocazione.

Il Sindaco stesso o l'Assessore competente rispondono a quanto richiesto.

Le interrogazioni non possono essere oggetto di discussione.

Le risposte del Sindaco e degli Assessori su ciascuna interrogazione possono dar luogo alla sola replica dell'interrogante il quale può dichiarare se si ritiene o meno soddisfatto della risposta ricevuta.

L'interrogazione a risposta scritta deve essere evasa nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 34 - Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta Comunale circa i motivi e gli intendimenti dell'operato su un determinato oggetto.

Le interpellanze sono presentate per iscritto al protocollo del Comune. Devono essere inserite nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale con gli stessi criteri previsti per le interrogazioni.

L'interpellante o uno dei firmatari, nel caso che i proponenti siano più di uno, ha facoltà di illustrare in Consiglio il contenuto della propria interpellanza.

La risposta può dar luogo ad una replica dell'interpellante.

Qualora gli interpellanti non siano soddisfatti della risposta data, possono presentare una mozione sull'oggetto da porsi all'ordine del giorno in successiva seduta del Consiglio.

Art. 35 - Mozioni

La mozione è diretta a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta, mediante una discussione su un argomento di particolare interesse per il Comune, al fine di pervenire ad un voto del Consiglio.

Essa è presentata per iscritto al protocollo del Comune. Deve essere motivata e concludersi con una proposta da sottoporre alla votazione del Consiglio Comunale.

Essa viene inserita nell'ordine della trattazione dei lavori di una seduta del Consiglio immediatamente successiva per la quale non sia ancora stato inviato avviso di convocazione.

L'illustrazione delle singole mozioni ha luogo da parte di uno dei presentatori.

Più mozioni relative ad oggetti simili o collegati possono essere trattate in una sola discussione.

Art. 36 - Rigetto delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Le interrogazioni, le interpellanze o le mozioni, redatte in modo insufficiente, scorretto e sconveniente, ovvero contrario alle norme di legge, non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Sindaco con atto motivato. Le stesse possono essere ripresentate in forma corretta.

Art. 37 - Assessori non facenti parte del Consiglio

Gli Assessori eventualmente scelti tra i cittadini esterni al Consiglio non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Partecipano di diritto a tutte le sedute del Consiglio con facoltà di relazionare, intervenire, senza tuttavia prendere parte alla votazione.

TITOLO VI PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 38 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

Di regola le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, tranne due eccezioni:

- a) Seduta segreta di pieno diritto già prevista nell'avviso di convocazione quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti riconducibili alla tutela della riservatezza delle persone. In tal caso dal verbale viene omessa la trascrizione degli interventi limitando il contenuto del verbale alla premessa e all'aspetto deliberativo.
- b) Seduta segreta per dichiarazione del Consiglio. Il Consiglio durante la trattazione degli argomenti può, qualora si verifichino le situazioni di cui al punto a), deliberare che la seduta prosegua segreta.

Art. 39 - Presenze nelle sedute segrete

Alle sedute segrete possono assistere oltre che i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario Comunale, anche altri funzionari incaricati di mansioni inerenti alla seduta.

Art. 40 - Ordinato svolgimento delle sedute pubbliche

Nelle sedute pubbliche le persone che assistono nell'apposito settore dell'aula debbono mantenere un contegno corretto e civile.

In caso contrario, il Sindaco, o chi presiede in sua vece il Consiglio, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque sia causa di disordine, fatti salvi ulteriori provvedimenti di natura penale qualora ricorrano i presupposti di legge.

Quando tutto o la maggior parte del pubblico disturbi la regolarità delle sedute, il Sindaco, o chi presiede in sua vece il Consiglio, può disporre lo sgombero dell'aula.

In questo caso, però, per la prosecuzione dei lavori consiliari a porte chiuse, è necessaria una deliberazione motivata.

Il provvedimento di espulsione può essere adottato pure nei riguardi di un Consigliere che, benchè richiamato, intralci il regolare svolgimento della seduta.

TITOLO VII OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 41 - Sistemi di votazione

Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si assumono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente ovvero che unanimamente il Consiglio ritenga di procedere con votazione palese.

La votazione non può avere validamente luogo se i Consiglieri non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 42 - Priorità nelle votazioni

Le operazioni di voto seguono il seguente ordine:

- a) innanzitutto vanno votate le questioni pregiudiziali;
- b) successivamente si votano gli eventuali emendamenti alla proposta presentati da Gruppi Consiliari e da singoli Consiglieri. Gli emendamenti e proposte di deliberazioni che prevedano aumenti di spesa o riduzione delle entrate devono essere presentati all'Ufficio Segreteria del Comune almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio al fine di consentire l'apposizione dei pareri di legge;
- c) da ultimo viene messa ai voti la proposta.

Art. 43 - votazione palese

La votazione palese può essere effettuata in modi diversi purchè tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.

Art. 44 - votazione segreta

Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede. Il numero delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti.

In caso di contestazione di una scheda il Presidente, sentiti gli scrutatori, decide se dichiarare la scheda valida o nulla. Le modalità della votazione segreta devono risultare espressamente dal verbale e non precludono la possibilità dei Consiglieri di fare dichiarazioni di voto.

Art. 45 - Sistemi particolari di votazione: voto limitato

Qualora il Consiglio Comunale debba procedere alla nomina di componenti in Commissioni varie, ovvero di propri rappresentanti in seno ad aziende, istituti o Enti di cui il Comune è parte o che dipendono da esso si segue il sistema del voto limitato, salvo che la Legge o lo Statuto non prevedano diversamente.

Nel caso in cui debba essere garantita la rappresentanza della minoranza, ciascun Consigliere deve indicare nella scheda un solo nome e qualora nessun Consigliere della minoranza raggiunga il quorum di voti prescritto, risulta eletto, in luogo dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere della minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 46 - Sistemi di votazione e pubblicità - o meno delle sedute consiliari.

Proclamazione del risultato

I sistemi di votazione sono i seguenti:

- a) in seduta pubblica con votazione palese;
- b) in seduta pubblica con votazione segreta;
- c) in seduta segreta con votazione palese;
- d) in seduta segreta con votazione segreta.

La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario. Sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla Legge e dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine del Revisore del Conto, delle Commissioni, dei rappresentanti del Comune, oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.

Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il Consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta. Sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicino, cioè, apprezzamenti o giudizi.

Terminate le operazioni di voto, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

TITOLO VIII ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VOTAZIONE

Art. 47 - Calcolo della maggioranza

Perché una deliberazione sia valida, occorre che ottenga, di regola, la maggioranza assoluta dei voti e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.

Se il numero di coloro che votano è dispari, la maggioranza sarà pari al numero dei votanti aumentato di uno e diviso per due.

Quando la legge lo richiede, per la validità delle deliberazioni è necessaria una maggioranza qualificata.

Art. 48 - Computo dei votanti

Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:

- a) nel caso di votazione palese: non si debbono computare tra i votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione;
- b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le schede nulle; colui che intende astenersi nelle votazioni segrete non può limitarsi a votare scheda bianca, bensì deve dichiarare prima del voto esplicitamente di non partecipare e quindi non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 49 - Parità di voti e votazioni inefficaci

Qualora una proposta riporti, in esito alle votazioni, una parità di voti, ovvero qualora le votazioni non abbiano raggiunto il quorum necessario, la relativa votazione è considerata inefficace.

E' facoltà del Presidente, in questi casi, di disporre, in base ad una prudente valutazione delle circostanze, l'eventuale ripetizione della votazione anche nella medesima seduta.

TITOLO IX VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 50 - Verbali delle deliberazioni: contenuto

I verbali delle deliberazioni delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario che partecipa di diritto alle sedute stesse, o da chi lo sostituisce.

Detti verbali debbono contenere le seguenti indicazioni:

- a) il tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza) e, nel caso di convocazione straordinaria o d'urgenza, l'autorità in base alla cui determinazione è stata sollecitata la riunione;
- b) se si è trattato di prima o seconda convocazione;
- c) la data, l'ora ed il luogo della riunione;
- d) l'ordine del giorno sul quale il Consiglio è stato chiamato a deliberare;
- e) se la seduta è stata pubblica o segreta;
- f) l'indicazione e il nominativo dei Consiglieri presenti e di quelli assenti;
- g) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia stato raggiunto il numero legale;
- h) la qualifica ed il nome di chi ha assunto la Presidenza;
- i) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di Segretario;
- l) la sintesi della discussione;
- m) le dichiarazioni scritte consegnate dal dichiarante o dettate al Segretario e le eventuali dichiarazioni di voto durante la seduta consiliare;
- n) il sistema di votazione utilizzato;
- o) il numero dei votanti ed il numero dei voti pro o contro ogni proposta, nonché il numero delle schede bianche o nulle;

- p) i nomi dei Consiglieri che sui singoli oggetti si sono astenuti o hanno votato contro;
- q) l'indicazione che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto ed in seduta segreta;
- r) il nome e cognome degli scrutatori;
- s) il riconoscimento dell'esito delle votazioni e la proclamazione del risultato da parte del Presidente;
- t) ogni altro eventuale e rilevante fatto occorso durante lo svolgimento della seduta.

Art. 51 - Approvazione dei verbali delle deliberazioni

I verbali delle deliberazioni, di cui copia viene inviata prima della seduta consiliare di approvazione ai Capigruppo e ai Consiglieri che ne fanno richiesta, sono letti limitatamente all'oggetto ed approvati di norma nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferiscono. I Consiglieri possono proporre rettifiche al verbale, qualora ritengano che non rispetti correttamente il pensiero espresso nella seduta verbalizzata.

Il Consiglio Comunale può approvare il verbale nella stesura originaria qualora ritenga che le rettifiche proposte contengano modifiche o integrazioni all'intervento a cui si riferiscono.

Art. 52 - Firma dei verbali e loro valore probatorio

I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle deliberazioni sono atti pubblici e, come tali, fanno piena prova delle dichiarazioni in essi contenute sino a quando non ne sia dichiarata la falsità.

Art. 53 - Esclusione del Segretario Comunale dalla seduta

E' fatto obbligo al Segretario Comunale di lasciare l'aula nel corso delle sedute consiliari quando egli si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

In questa ipotesi le funzioni di Segretario sono affidate dal Sindaco, o da chi presiede in sua vece il Consiglio, ad un Consigliere Comunale.

TITOLO X GARANZIA DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO

Art. 54 - Il controllo sugli atti della Giunta

Contestualmente all'affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari.

I relativi testi sono disponibili nel sito INTERNET del Comune.

Ciascun Consigliere e Capogruppo può comunque richiedere copia delle deliberazioni che rivestono interesse in relazione all'espletamento del suo mandato.

La richiesta di dette copie può essere fatta anche verbalmente all'Ufficio Segreteria che provvederà alla relativa estrazione di copia entro le 48 ore successive, non computando i giorni di chiusura degli uffici.

Le deliberazioni di Giunta Comunale di variazione al Bilancio di Previsione vengono trasmesse a cura dell'Ufficio Segreteria ai Capigruppo Consiliari prima della seduta consiliare di ratifica.

Art. 55 - Il diritto di accesso

Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso con le modalità previste dall'articolo successivo. E' fatto salvo il potere del Sindaco di sospendere l'accesso alle informazioni richieste per motivati e temporanei impedimenti. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.

Art. 56 - Modalità d'esercizio del diritto di accesso

Senza alcuna formalità, compatibilmente con gli orari e le esigenze organizzative degli uffici, i Consiglieri possono:

- a) consultare i bilanci preventivi annuali e pluriennali, le relazioni previsionali e programmatiche, i conti consuntivi;
- b) consultare tutti i Regolamenti ed i provvedimenti aventi natura regolamentare, nonché accedere alla visione dei testi legislativi disponibili presso l'ente;
- c) prendere visione di tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, delle quali sia avvenuta o sia iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- d) prendere visione dei provvedimenti emanati dal Sindaco o dai Responsabili di Area, costituiti da ordinanze, autorizzazioni, determine, permessi, concessioni, contratti, dinieghi di autorizzazioni che siano stati formati e regolarmente emessi.

Previ accordi con il Responsabile di Area possono accedere agli uffici per conoscere lo stato dei procedimenti su specifici oggetti.

Possono inoltre visionare, previa domanda scritta da cui risulti la dichiarazione che l'accesso è necessario per l'espletamento del proprio mandato, tutta la documentazione agli atti del Comune, con esclusione di quanto indicato al successivo articolo.

Art. 57 - Limiti al diritto di accesso

Sono esclusi dal diritto di accesso dei Consiglieri Comunali gli atti e le informazioni per le quali la legge per la protezione dei dati personali prevede particolari forme di tutela.

TITOLO XI COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 58 - Costituzione di Commissioni Consiliari

Ai sensi dell'art 24 dello Statuto, il Consiglio Comunale, allo scopo di favorire il migliore esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Con la deliberazione che istituisce la commissione consiliare sono definiti:

- a) la composizione;
- b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla Commissione;
- c) il tempo a disposizione della Commissione per tale trattazione;
- d) l'eventuale previsione di partecipazione ai lavori della Commissione di soggetti estranei in possesso di specifica competenza nella materia da esaminare, senza diritto di voto;
- e) lo scioglimento automatico della Commissione dopo l'avvenuta presentazione al Consiglio della relazione conclusiva.

La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente.

La Commissione è convocata entro 15 giorni dalla sua costituzione dal componente più anziano di età che la presiede per le operazioni di nomina del Presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato comunale del servizio competente.

Art. 59 - Componenti di diritto delle Commissioni

Il Sindaco e l'Assessore competente per materia partecipano di diritto alla riunione delle Commissioni, senza concorrere a determinare la maggioranza, con diritto di parola ma non di voto, a meno che non ne siano componenti.

Art. 60 - Commissione di indagine

Il Consiglio Comunale per la verifica dell'attività amministrativa su problematiche particolari può istituire Commissioni di indagine. Dette Commissioni sono composte da n. 5 componenti. Il Presidente, appartenente alla minoranza consiliare, è eletto nel proprio seno dalla Commissione stessa.

Nella deliberazione di costituzione devono essere previsti:

- a) lo specifico problema il cui esame è demandato alla Commissione;
- b) il tempo a disposizione della Commissione per tale trattazione e la possibilità di collaborazione e/o audizione di persone esterne;
- c) lo scioglimento automatico della Commissione dopo l'avvenuta presentazione al Consiglio della relazione conclusiva.

La Commissione è convocata entro 15 giorni dalla sua costituzione dal componente più anziano di età che la presiede per le operazioni di nomina del Presidente.

Art. 61 - Gettone di presenza

Ai componenti delle Commissioni Consiliari compete il gettone di presenza ed eventuali altri rimborsi spese in base alle norme di legge.

INDICE GENERALE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - Regolamento – Finalità | pag. 2 |
| Art. 2 - Durata in carica del Consiglio | pag. 2 |
| Art. 3 - Luogo dell'adunanza | pag. 2 |
| Art. 4 - Presidenza delle adunanze | pag. 2 |
| Art. 5 - Compiti del Presidente | pag. 2 |
| Art. 6 - Gruppi Consiliari | pag. 2 |
| Art. 7 - Organizzazione dei Gruppi Consiliari | pag. 2 |
| Art. 8 - Entità minima per ciascun Gruppo Consiliare | pag. 2 |
| Art. 9 - Costituzione di nuovi Gruppi Consiliari | pag. 3 |
| Art. 10 - Locali, attrezzature e altre forme di collaborazione ai Gruppi Consiliari | pag. 3 |
| Art. 11 - Conferenza dei Capigruppo | pag. 3 |
| Art. 12 - Nomina e revoca dei rappresentanti | pag. 3 |
| Art. 13 - Designazione e funzione degli scrutatori | pag. 3 |

Titolo II CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|--------|
| Art. 14 - Convocazione dei Consiglieri | pag. 3 |
| Art. 15 - Termini per la consegna degli avvisi di convocazione | pag. 4 |
| Art. 16 - Contenuto degli avvisi di convocazione | pag. 4 |
| Art. 17 - Ordine del giorno | pag. 4 |
| Art. 18 - Seconda convocazione e continuazione di seduta | pag. 5 |

Titolo III ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE

| | |
|---|--------|
| Art. 19 - Iniziativa e deposito dei documenti | pag. 5 |
| Art. 20 - Numero legale per la validità delle sedute | pag. 5 |
| Art. 21 - Numero legale per la validità delle deliberazioni | pag. 5 |

Titolo IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

| | |
|---|--------|
| Art. 22 - Prima seduta | pag. 6 |
| Art. 23 - Definizioni delle linee programmatiche | pag. 6 |
| Art. 24 - Svolgimento seduta – sospensione | pag. 6 |
| Art. 25 - Rinvio della seduta | pag. 6 |
| Art. 26 - Modalità delle discussioni | pag. 7 |
| Art. 27 - Interventi dei Consiglieri | pag. 7 |
| Art. 28 - Presentazione di emendamenti | pag. 7 |
| Art. 29 - Richiesta di intervento per fatto personale | pag. 7 |
| Art. 30 - Mozione d'ordine | pag. 7 |

Titolo V
COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

| | |
|---|--------|
| Art. 31 - Comunicazioni e commemorazioni | pag. 7 |
| Art. 32 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni | pag. 8 |
| Art. 33 - Interrogazioni | pag. 8 |
| Art. 34 - Interpellanze | pag. 8 |
| Art. 35 - Mozioni | pag. 8 |
| Art. 36 - Rigetto delle interrogazioni, interpellanze e mozioni | pag. 8 |
| Art. 37 - Assessori non facenti parte del Consiglio | pag. 9 |

Titolo VI
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

| | |
|---|--------|
| Art. 38 - Deroche alla pubblicità delle sedute consiliari | pag. 9 |
| Art. 39 - Presenze nelle sedute segrete | pag. 9 |
| Art. 40 - Ordinamento svolgimento delle sedute pubbliche | pag. 9 |

Titolo VII
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

| | |
|--|---------|
| Art. 41 - Sistemi di votazione | pag. 9 |
| Art. 42 - Priorità nelle votazioni | pag. 10 |
| Art. 43 - Votazione palese | pag. 10 |
| Art. 44 - Votazione segreta | pag. 10 |
| Art. 45 - Sistemi particolari di votazione: voto limitato | pag. 10 |
| Art. 46 - Sistemi di votazione e pubblicità – o meno delle sedute consiliari. Proclamazione del risultato | pag. 10 |

Titolo VIII
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VOTAZIONE

| | |
|---|---------|
| Art. 47 - Calcolo della maggioranza | pag. 11 |
| Art. 48 - Computo dei votanti | pag. 11 |
| Art. 49 - Parità di voti e votazioni inefficaci | pag. 11 |

Titolo IX
VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---|---------|
| Art. 50 - Verbali delle deliberazioni: contenuto | pag. 11 |
| Art. 51 - Approvazione dei verbali delle deliberazioni | pag. 12 |
| Art. 52 - Firma dei verbali e loro valore probatorio | pag. 12 |
| Art. 53 - Esclusione del Segretario Comunale dalla seduta | pag. 12 |

Titolo X
**GARANZIA DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO**

| | |
|--|---------|
| Art. 54 - Il controllo sugli atti della Giunta | pag. 12 |
| Art. 55 - Il diritto di accesso | pag. 12 |

| | |
|---|---------|
| Art. 56 - Modalità d'esercizio del diritto di accesso | pag. 13 |
| Art. 57 - Limiti al diritto di accesso | pag. 13 |

Titolo XI
COMMISSIONI CONSILIARI

| | |
|---|---------|
| Art. 58 - Costituzione di Commissioni Consiliari | pag. 13 |
| Art. 59 - Componenti di diritto delle Commissioni | pag. 13 |
| Art. 60 - Commissione di indagine | pag. 13 |
| Art. 61 - Gettone di presenza | pag. 14 |